



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1772

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. FRANCESCO LURANI CERNUSCHI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 14550 dell'11 maggio 2004, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Francesco Lurani Cernuschi, nato a Milano (MI) il 27 febbraio 1970;

VISTA la nota del 25 marzo 2021 (prot. n. 22676 di pari data), con cui UBS Europe SE, succursale italiana, ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Francesco Lurani Cernuschi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 12 aprile 2021 (prot. n. 27505 del 13 aprile 2021), 23 aprile 2021 (prot. n. 30437 di pari data) e 7 giugno 2021 (40384 di pari data), con cui USB Europe SE ha trasmesso ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del consulente sopra menzionato;

VISTA la nota del 25 giugno 2021 (prot. n. 44777/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Francesco Lurani Cernuschi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, fra l'altro, le seguenti violazioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, per aver omesso di osservare le procedure e i codici interni dell'intermediario;
- art. 159, comma 4, per non aver osservato gli obblighi identificativi del cliente;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Francesco Lurani Cernuschi non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 14 ottobre 2021 con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra menzionati addebiti contestati al Sig. Francesco Lurani Cernuschi e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

VISTA la comunicazione del 14 ottobre 2021 (prot. n. 69021 di pari data) all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti, recante l'informativa circa la sanzione proposta;

CONSIDERATO che le osservazioni dell'intermediario sopra menzionato, pervenute con nota del 21 ottobre 2021 (prot. n. 70766 del 22 ottobre 2021), non assumono rilievo ai fini della responsabilità solidale di quest'ultimo in relazione alle condotte contestate al consulente;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Francesco Lurani Cernuschi, le sopra citate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. b), n. 6 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;
- per la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari concernente il mancato rispetto dei codici interni di comportamento dell'intermediario mandante non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nel caso di specie è da ritenersi non trascurabile, avendo il consulente violato alcune procedure interne dirette a garantire la regolare prestazione dei servizi di investimento da parte dell'intermediario;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dall'Albo in considerazione delle seguenti circostanze:
 - la condotta illecita del consulente risulta avere una natura episodica;
 - dalle evidenze in atti, non risulta essersi determinato alcun danno né in capo all'intermediario, né in capo all'unico cliente coinvolto;
 - non risulta alcun reclamo nei confronti del consulente né alcun precedente sanzionatorio a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano compiute deliberatamente dal Sig. Francesco Lurani Cernuschi che, tuttavia, ha tenuto un atteggiamento collaborativo nel ricostruire le proprie condotte dinnanzi all'intermediario;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. b), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Francesco Lurani Cernuschi, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *"le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili"*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Francesco Lurani Cernuschi, nato a Milano (MI) il 27 febbraio 1970, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti